

Trasmissione del catalogo elettorale a gruppi politici

Liceità e condizioni della trasmissione del catalogo elettorale a gruppi politici

Preliminarmente alla questione della trasmissibilità del catalogo elettorale e della rispettiva modalità di trasmissione a gruppi politici, è importante definire il contenuto del catalogo elettorale alla luce degli attuali disposti di legge, e con ciò il potenziale oggetto della trasmissione. Conformemente all'art. 2 del Regolamento d'esecuzione della legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici (REDP; RL 150.110), le iscrizioni nel catalogo elettorale comprendono il nome e il cognome e la data di nascita; il catalogo elettorale indica se l'avente diritto di voto è iscritto quale cittadino all'estero (cpv. 1). Nei Comuni divisi in più comprensori di elezione e in quelli nei quali le candidature possono essere suddivise in circondari elettorali, il catalogo elettorale comprende l'indicazione del circolo o della frazione (quartiere) di domicilio (cpv. 2). Nel catalogo elettorale sono inoltre iscritte le date di decorrenza e di cessazione dei diritti politici (cpv. 5). Come risulta dal Messaggio n. 7185 del 20 aprile 2016 concernente la revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici (vedi <https://www4.ti.ch/user/librerie/php/GC/allegato.php?allid=111984>, pag. 14, c. Contenuto), il Legislatore ha con ciò voluto semplificare il contenuto del catalogo elettorale, togliendo le categorie di dati sulla paternità e sul nome del coniuge per le aventi diritto di voto coniugate o vedove e sul Comune di attinenza. Il Legislatore ha considerato che si tratta di indicazioni oramai superflue e pertanto potenzialmente in contrasto con i principi della protezione dei dati personali, considerato che il catalogo elettorale deve essere pubblico (seppur all'interno della cerchia degli aventi diritto di voto nel Comune). La Direttiva della Cancelleria di Stato n. 1 (2023) del 28 febbraio 2023 (vedi https://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Direttive_generali/Direttiva1.pdf) ribadisce, al § C. (Contenuto), quanto prescritto dal REDP riguardo al contenuto del catalogo elettorale, aggiungendo che nei comuni divisi in più comprensori di elezione, deve essere fatta indicazione del circolo di appartenenza dell'elettore (oggi questa situazione riguarda solo il Comune di Lugano per l'elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti nei circoli di Lugano ovest, Lugano est e Lugano nord).

Ciò posto, per quanto riguarda la facoltà del Municipio di trasmettere copia del catalogo elettorale a gruppi politici, l'art. 3 cpv. 2, prima frase, REDP prevede che l'avente diritto di voto del Comune che agisce per un partito politico o un comitato costituitosi per una votazione popolare può ricevere una copia del catalogo elettorale per l'uso nell'ambito dell'esercizio dei diritti politici, nel rispetto dei principi della protezione dei dati personali. La Direttiva della Cancelleria di Stato di cui sopra precisa che il rilascio di una copia è ammesso solo per motivi legati all'esercizio dei diritti politici, per esempio nell'ambito della preparazione di una campagna elettorale o di una votazione (§ H 17). Il catalogo elettorale viene messo a disposizione dei partiti politici in considerazione del ruolo loro riconosciuto dall'articolo 25 della Costituzione cantonale e dall'articolo 137 della Costituzione federale (vedi Messaggio di cui sopra, § 3 d, Consultazione, pag. 15).

In merito alla modalità della trasmissione del catalogo elettorale, la Direttiva richiamata sopra precisa che (oltre che in forma cartacea), la copia del catalogo elettorale può essere consegnata anche in forma elettronica (§ H 18). In ogni caso, chi ottiene la copia del catalogo elettorale deve rispettare i principi della protezione dei dati personali nell'uso e nella conservazione del documento (§ H 19).

Per contro, né il diritto, né i rispettivi materiali legislativi, né la Direttiva della Cancelleria di Stato precisano se il catalogo elettorale possa essere consegnato d'ufficio, oppure soltanto previa richiesta. Dal punto di vista della protezione dei dati, in particolare del principio della proporzionalità (o della minimizzazione delle elaborazioni di dati), è auspicabile una trasmissione unicamente su richiesta.

In conclusione, alla luce di quanto precede, il Comune può trasmettere la copia del catalogo elettorale, in forma cartacea o elettronica, ai gruppi politici costituiti nel Comune che ne fanno esplicita richiesta, limitatamente alle categorie di dati personali previsti dall'art. 2 REDP, e richiama in tale occasione il o i destinatari agli obblighi di protezione e di sicurezza dei dati previsti dalla LPDP nell'uso e nella conservazione del documento. Più in generale, se necessario, il Comune adegua il catalogo elettorale all'art. 2 REDP.